

Causa C-606/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di presentazione:**

4 ottobre 2023

Giudice del rinvio:

Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

2 ottobre 2023

Ricorrenti:

AS Tallinna Kaubamaja Grupp

AS KIA Auto

Resistente:

Konkurences padome (consiglio per la concorrenza, Lettonia)

Oggetto del procedimento principale

Ricorso di annullamento della decisione del consiglio per la concorrenza che accerta una serie di violazioni del diritto della concorrenza.

Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, sulla base dell'articolo 267 TFUE, l'interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'autorità garante della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, debba dimostrare l'esistenza di effetti restrittivi della concorrenza reali e concreti (*actual/real restrictive effects on competition*) ai fini

della valutazione di un accordo vietato che prevede restrizioni per quanto riguarda la garanzia per gli autoveicoli, che obbligano o incentivano i proprietari di autoveicoli ad effettuare la riparazione e la manutenzione di questi ultimi solo presso rappresentanti autorizzati del costruttore automobilistico e ad utilizzare i pezzi di ricambio originali di detto costruttore in occasione della manutenzione periodica affinché la garanzia dell'autoveicolo resti valida.

2) Se, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ai fini della valutazione dell'accordo di cui alla prima questione, sia sufficiente che l'autorità garante della concorrenza dimostri solo l'esistenza di potenziali effetti restrittivi della concorrenza (*potential restrictive effects on competition*).

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Comunicazione della Commissione 2010/C 130/01, del 19 maggio 2010, «Orientamenti sulle restrizioni verticali» (in prosieguo: gli «Orientamenti generali sulle restrizioni verticali»): punti 96, 97, 110 e 111.

Comunicazione della Commissione 2010/C 138/05, del 28 maggio 2010, «Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli», punti 1, 2, 60 e 69.

Giurisprudenza

Sentenze della Corte di giustizia:

Sentenza del 15 dicembre 1994, DLG, C-250/92, EU:C:1994:413, punto 31.

Sentenza del 28 maggio 1998, Deere/Commissione, C-7/95 P, EU:C:1998:256, punti 76 e 77.

Sentenza del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734, punti 49 e 50 e giurisprudenza citata.

Sentenza del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, punto 17.

Sentenza del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., C-32/11, EU:C:2013:160, punti 34 e da 36 a 38 e giurisprudenza citata.

Sentenza dell'11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 161, 165 e 166 e giurisprudenza citata.

Sentenza del 26 novembre 2015, Maxima Latvija (C-345/14, EU:C:2015:784), punti 29 e 30.

Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), T-612/17, EU:T:2021:763, punti 378 e 443.

Conclusioni dell'avvocato generale Bobek del 5 settembre 2019, presentate nella causa Budapest Bank e a., C-228/18, EU:C:2019:678, paragrafo 28 e giurisprudenza citata.

Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 22 gennaio 2020, presentate nella causa Generics (UK) e a., C-307/18, EU:C:2020:28, paragrafi 184 e 198.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Konkurences likums (legge sulla concorrenza): Articolo 11, paragrafo 1, punto 7

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La società estone AS KIA Auto è l'unico importatore autorizzato di autoveicoli a marchio KIA in Lettonia. La AS KIA Auto seleziona e approva i rappresentanti autorizzati che commercializzano autoveicoli KIA ed effettuano le riparazioni in garanzia a spese del costruttore o dell'importatore.
- 2 Il consiglio per la concorrenza ha avviato un procedimento per accertare l'esistenza di un'infrazione a seguito del reclamo del proprietario di un veicolo al quale era stata negata la possibilità di far eseguire una riparazione coperta dalla garanzia dopo aver effettuato la manutenzione del suo autoveicolo presso un riparatore indipendente.
- 3 I membri della rete di distribuzione di autoveicoli a marchio KIA in Lettonia, vale a dire la AS KIA Auto, in qualità di importatore, e i rappresentanti autorizzati (concessionari di autoveicoli a marchio KIA e riparatori autorizzati), includevano, nella scheda informativa relativa alla manutenzione e alle riparazioni destinata ai clienti, le condizioni della garanzia, le quali prevedevano che la validità della garanzia era subordinata all'esecuzione della manutenzione e delle riparazioni del veicolo esclusivamente presso riparatori autorizzati e a condizione che si utilizzassero solo pezzi di ricambio originali KIA e che i dati relativi a ogni manutenzione dovevano essere certificati mediante la firma del rappresentante di un riparatore autorizzato. La scheda informativa prevedeva inoltre che i pezzi di ricambio montati da riparatori indipendenti non sarebbero stati sostituiti gratuitamente.
- 4 Con decisione del 7 agosto 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il consiglio per la concorrenza ha dichiarato che il comportamento della AS KIA

Auto violava il divieto enunciato all'articolo 11, paragrafo 1, punto 7, della legge sulla concorrenza e le ha imposto diversi obblighi legali e ammende.

- 5 Nella decisione impugnata, il consiglio per la concorrenza ha dichiarato che, almeno dal 1° gennaio 2004, vale a dire da oltre 10 anni, la AS KIA Auto, in qualità di importatore, e i rappresentanti autorizzati (concessionari di autoveicoli a marchio KIA e riparatori autorizzati) si erano accordati per imporre condizioni di garanzia che obbligano o incentivano i proprietari di autoveicoli ad effettuare, durante il periodo di garanzia, qualsiasi manutenzione ordinaria del veicolo prevista dal costruttore KIA e qualsiasi riparazione non coperta dalla garanzia presso rappresentanti (riparatori) autorizzati della KIA affinché la garanzia del veicolo rimanga valida e ad utilizzare, a tale medesimo scopo, pezzi di ricambio originali KIA nella manutenzione ordinaria effettuata durante il periodo di garanzia.
- 6 La decisione impugnata ha rilevato che dette restrizioni creano ostacoli all'accesso dei riparatori indipendenti al mercato lettone dei servizi di manutenzione e riparazione non coperti dalla garanzia durante il periodo di garanzia e all'accesso dei produttori di pezzi di ricambio indipendenti al mercato lettone della distribuzione dei pezzi di ricambio, limitando così la concorrenza tra i distributori di pezzi di ricambio originali KIA e i distributori di pezzi di ricambio analoghi. A suo avviso, l'eliminazione o l'impedimento della concorrenza per quanto riguarda i riparatori indipendenti è dannosa anche per i consumatori, in quanto riduce la loro capacità di scegliere tra diversi fornitori di servizi di riparazione e manutenzione, il che riduce o inibisce la pressione sui prezzi di tali servizi. Esistono spesso significative differenze di prezzo tra i pezzi di ricambio originali venduti e rivenduti dai costruttori di autoveicoli e i pezzi di ricambio analoghi. Il consumatore trae notevoli vantaggi dall'assenza di restrizioni, durante il periodo di garanzia, all'uso di pezzi di ricambio analoghi di concorrenti di qualità equivalente.
- 7 Nella decisione impugnata, il consiglio per la concorrenza ha constatato che all'interno della rete KIA esiste un accordo verticale sulle condizioni di garanzia: 1) affinché la garanzia per gli autoveicoli resti valida, si richiede ai proprietari di autoveicoli che tutta la manutenzione ordinaria dell'autoveicolo prevista dal produttore KIA durante il periodo di garanzia venga effettuata esclusivamente da un rappresentante autorizzato KIA, il che ostacola la concorrenza sul mercato dei servizi di riparazione e manutenzione; e 2) per le riparazioni e la manutenzione effettuate durante il periodo di garanzia devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali del produttore KIA, il che ostacola la concorrenza sul mercato della distribuzione dei pezzi di ricambio.
- 8 Il consiglio per la concorrenza ha rilevato che l'accordo di cui trattasi *causa una restrizione della concorrenza per effetto*, e ha dichiarato, al contempo, che *il livello probatorio di un accordo vietato* non richiede la prova degli effetti realmente prodottisi. Gli effetti negativi sulla concorrenza derivano dalla natura stessa delle condizioni restrittive. Secondo il consiglio per la concorrenza, i

proprietari di autoveicoli desidereranno sempre che la garanzia resti valida, in particolare per un prodotto come un autoveicolo, la cui riparazione può comportare spese rilevanti per il proprietario. Pertanto, il consiglio per la concorrenza ha considerato che, in presenza di condizioni restrittive come quelle accertate da tale organismo nella presente causa, il proprietario si atterrà a tali condizioni e sceglierà, di conseguenza, di non effettuare la manutenzione e le riparazioni non coperte dalla garanzia presso riparatori indipendenti e non consentirà che le riparazioni siano effettuate con pezzi di ricambio non originali. Di conseguenza, i riparatori indipendenti e i distributori di pezzi di ricambio alternativi sono esclusi dal mercato. Il consiglio per la concorrenza ha pertanto ritenuto che non fosse necessario, nella presente causa, comprovare gli effetti reali [di detta prassi].

- 9 La AS KIA Auto e la AS Tallinna Kaubamaja Grupp, non condividendo la decisione impugnata, hanno proposto ricorso contro quest'ultima, ricorso che, tuttavia, l'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha respinto con sentenza del 10 marzo 2017.
- 10 L'Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Corte suprema, Sezione del contenzioso amministrativo; in prosieguo: il «Senāts»), con sentenza del 22 dicembre 2021 (in prosieguo: la «sentenza del Senāts»), ha annullato la sentenza dell'Administratīvā apgabaltiesa del 10 marzo 2017 e ha dichiarato che, poiché spetta allo stesso consiglio per la concorrenza dimostrare che è stata commessa una violazione del diritto della concorrenza, spetta solo a quest'ultimo decidere quali strumenti utilizzare per dimostrarlo. Di conseguenza, secondo il Senāts, detto organismo determina a propria discrezione come debba essere qualificato un accordo: se non trova una base sufficientemente solida per ritenere che l'accordo restringa la concorrenza a causa del suo oggetto, è logico che detto organismo si concentri sugli effetti restrittivi dell'accordo senza procedere ad una valutazione preliminare basata sull'oggetto dell'accordo.
- 11 Il Senāts ha concluso che, nella presente causa, doveva essere risolta la questione se i motivi esposti nella decisione impugnata fossero sufficienti per dimostrare l'esistenza di un accordo vietato per effetto. Il Senāts ha esaminato se l'Administratīvā apgabaltiesa si fosse ispirata, a tal riguardo, a criteri pertinenti, derivanti da norme giuridiche e dalla giurisprudenza.
- 12 Il Senāts ha rilevato che, nell'accertare se la decisione impugnata fosse correttamente giunta alla conclusione che l'accordo di cui trattasi era un accordo vietato a causa dei suoi effetti, l'Administratīvā apgabaltiesa si era basata su criteri di valutazione, che dovevano essere presi in considerazione nel caso di un divieto a causa degli effetti, che non erano corretti (o su una loro errata comprensione). Date tali circostanze, il Senāts ha ritenuto che l'Administratīvā apgabaltiesa non sia stata in grado di valutare adeguatamente se la motivazione della decisione fosse sufficiente.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 13 In seguito alla pronuncia della citata sentenza del Senāts, il consiglio per la concorrenza ha affermato dinanzi all'Administratīvā apgabaltiesa che, nella presente causa, sussisteva incertezza riguardo alla delimitazione della restrizione della concorrenza a causa degli effetti e all'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza nei casi in cui gli accordi vietati debbano essere valutati sulla base degli effetti. A suo avviso, una comprensione univoca della nozione di restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto sarebbe essenziale per la corretta applicazione del diritto della concorrenza, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 11 o dell'articolo 13 (divieto di abuso di posizione dominante) della legge sulla concorrenza. Secondo il consiglio per la concorrenza, le conclusioni della sentenza del Senāts differiscono sostanzialmente da quelle contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cosicché il contenuto della restrizione della concorrenza per effetto e il livello di prova derivante da tale nozione non sono chiari. Esso ritiene pertanto necessario, al fine di garantire una prassi rispettosa della legge e uniforme (conforme a quella della Corte di giustizia dell'Unione europea) per il futuro, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 14 Il consiglio per la concorrenza fa riferimento anche a un'altra causa, vale a dire la causa *Maxima*, nella quale il Senāts si è pronunciato il 29 dicembre 2015, adottando non solo un'interpretazione restrittiva dell'oggetto delle restrizioni della concorrenza, ma pronunciandosi altresì sulla necessità di dimostrare gli effetti reali. Nella causa *Maxima*, il Senāts ha aderito alla valutazione della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha giudicato infondata l'argomentazione della ricorrente secondo cui, nel valutare gli effetti di un accordo, si dovrebbe valutare solo la restrizione della concorrenza effettivamente prodotta. Secondo il consiglio per la concorrenza, il Senāts non aveva inoltre motivo di discostarsi dall'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza, considerato che il paragrafo 1 del suddetto articolo ha come obiettivo generale quello di contrastare gli accordi restrittivi della concorrenza, indipendentemente dai loro effetti reali. La valutazione degli effetti, compresi quelli potenziali, è, in tal caso, uno strumento che consente di comprendere la natura dell'accordo (indipendentemente dalla questione se esso sia restrittivo della concorrenza per il suo oggetto o i suoi effetti), e non per valutare il danno che è stato causato alla concorrenza.
- 15 Il consiglio per la concorrenza fa riferimento alle conclusioni tratte per quanto riguarda la valutazione degli effetti, e in particolare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-612/17, *Google Shopping*, anche se occorre tener conto del fatto che detta causa riguardava una violazione dell'articolo 102 TFUE. In tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione europea non è tenuta immediatamente, né in risposta a un'analisi controfattuale presentata dall'impresa in questione, a dimostrare sistematicamente uno scenario controfattuale nel senso indicato in tale sentenza. Ciò le imporrebbe del resto di

dimostrare che il comportamento in questione ha avuto effetti reali, il che non è necessario in caso di abuso di posizione dominante, dove è sufficiente dimostrare l'esistenza di effetti potenziali. Nella suddetta sentenza si dichiara altresì che la Commissione non era tenuta a dimostrare l'effettiva realizzazione delle possibili conseguenze dell'eliminazione o della restrizione della concorrenza, come, ad esempio, una riduzione dell'innovazione o l'esistenza di aumenti di prezzo non giustificati da una ragione diversa dalla mancanza di concorrenza.

- 16 Il consiglio per la concorrenza ritiene che un approccio analogo debba essere seguito anche nell'applicazione e nell'interpretazione dell'articolo 101 TFUE e, pertanto, dell'articolo 11 della legge sulla concorrenza, poiché, a suo avviso, le conclusioni summenzionate indicano, in generale, che, nel valutare l'impatto sulla concorrenza di un accordo per effetto, non è possibile, ma nemmeno si deve, ridurre la valutazione di un accordo e di tutte le circostanze pertinenti in un caso specifico alla determinazione degli effetti negativi specifici e misurabili sulla concorrenza, e che tale approccio elimina di fatto la possibilità per l'autorità garante della concorrenza di impedire l'esistenza di restrizioni della concorrenza che non hanno ancora prodotto effetti negativi concretamente individuabili.

Breve esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 17 Nella citata sentenza del 22 dicembre 2021, il Senāts ha fatto riferimento alla giurisprudenza che verrà di seguito menzionata.
- 18 Interpretando l'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e chiarendo la natura delle nozioni di oggetto o di effetto, la Corte di giustizia ha altresì delineato una distinzione tra tali nozioni e le circostanze che si devono verificare caso per caso.
- 19 Infatti, la Corte di giustizia ha dichiarato che la differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» attiene alla circostanza che talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate per loro stessa natura nocive al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenza nella causa C-209/07, punto 17). Pertanto, nel caso in cui venga dimostrato l'oggetto anticoncorrenziale di un accordo, non è necessario indagare i suoi effetti sulla concorrenza. Però, nel caso in cui l'analisi del contenuto dell'accordo non abbia rivelato un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, occorrerà esaminare i suoi effetti e, per poterlo vietare, dovranno sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (sentenza nella causa C-32/11, punto 34 e giurisprudenza citata).
- 20 Riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di una restrizione per oggetto, la Corte di giustizia ha dichiarato quanto segue: per valutare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto», occorre riferirsi al contenuto delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale esso si colloca. Nel valutare detto contesto,

occorre altresì prendere in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione. Sebbene non sia necessario provare l'esistenza di un'intenzione, nulla vieta di farlo. Peraltro, affinché un accordo abbia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che esso sia capace di produrre effetti negativi sulla concorrenza, vale a dire che sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in seno al mercato interno. La questione se e in quale misura tale effetto si produca realmente può avere importanza soltanto al fine di calcolare l'importo delle ammende e di valutare eventuali diritti al risarcimento del danno (sentenza nella causa C-32/11, punti da 36 a 38 e giurisprudenza citata).

- 21 Riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di una restrizione per effetto, la Corte di giustizia ha statuito quanto segue: per stabilire se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne conseguono, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo controverso. La conformità di un accordo alle regole di concorrenza non può essere valutata in modo astratto. Infatti, la valutazione degli effetti di un coordinamento tra imprese comporta la necessità di considerare la situazione concreta in cui il meccanismo di coordinamento in questione si inquadra, e in particolare il contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, la natura dei beni o servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione. Da ciò risulta che lo scenario previsto per l'ipotesi di un'assenza del meccanismo di coordinamento in oggetto deve essere realistico. In quest'ottica, è possibile, all'occorrenza, tener conto dei probabili sviluppi che si verificherebbero sul mercato in mancanza di tale meccanismo (sentenza nella causa C-250/92, punto 31 e sentenza nella causa C-382/12 P, punti 161, 165 e 166 nonché giurisprudenza citata). La Corte ha altresì dichiarato che, sebbene l'articolo 81, paragrafo 1, CE non limiti tale valutazione ai soli effetti attuali, poiché la stessa deve tenere conto anche degli effetti potenziali dell'accordo o della pratica in questione sulla concorrenza nel mercato comune, un accordo si sottrae tuttavia al divieto di cui all'articolo 81 CE qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante (sentenza nella causa C-238/05, punto 50 e giurisprudenza citata).
- 22 Il Senāts ha dedotto da tale giurisprudenza che, nell'ipotesi in cui l'autorità garante della concorrenza giunga alla conclusione di non poter constatare una restrizione della concorrenza per oggetto, essa deve verificare se l'accordo abbia prodotto effetti restrittivi della concorrenza. Ciò implica a sua volta che *detta autorità deve raccogliere un insieme di prove che dimostrino che la concorrenza sia stata effettivamente limitata. Infatti, spetta a detta autorità dimostrare che l'accordo abbia effettivamente prodotto effetti restrittivi della concorrenza*, non essendovi tenuta nell'ipotesi in cui fosse constatata l'esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto. Per dimostrarlo, l'autorità deve esaminare le condizioni di concorrenza nel contesto reale in cui si generano senza l'influenza dell'accordo di cui trattasi, procedendo essenzialmente ad un'analisi del mercato. Tale valutazione non deve essere teorica e astratta, ma deve basarsi sulle

circostanze peculiari del mercato specifico e della concorrenza, in mancanza delle quali detta valutazione potrebbe essere considerata fondata su presunzioni.

- 23 Il Senāts ha sottolineato che il consiglio per la concorrenza non aveva spiegato cosa intendesse con la nozione di «effetti potenziali» da esso utilizzata, né come la valutazione di tali effetti fosse stata espressa nella decisione. Orbene, in ogni caso, secondo il Senāts, detta nozione non deve essere identificata con la valutazione effettuata al fine di stabilire se l'oggetto di un accordo sia quello di limitare la concorrenza, altrimenti il confine tra il livello di prova relativo all'oggetto e quello relativo agli effetti si confonderebbe, il che non deve accadere.
- 24 Esso ha altresì evidenziato il fatto che la nozione di effetti potenziali o possibili è collegata, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, a quella di concorrenza potenziale, e che detta nozione è soggetta allo stesso livello di prova applicabile agli effetti reali.
- 25 Il Senāts ha fatto presente che dagli orientamenti generali sulle restrizioni verticali risulta altresì che la Commissione europea verifica gli effetti reali e possibili di un accordo secondo lo stesso livello di prova.
- 26 L'Administratīvā apgabaltiesa condivide il parere del consiglio per la concorrenza secondo cui, data l'esistenza di un quadro giuridico sostanzialmente analogo e tenuto conto dell'obiettivo riconosciuto dal legislatore di armonizzare le norme del diritto della concorrenza della Lettonia e dell'Unione europea, l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza non deve differire da quella dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Nell'applicare l'articolo 11, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza, occorre tener conto delle considerazioni della Corte di giustizia riguardo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
- 27 Dinanzi all'Administratīvā apgabaltiesa, i ricorrenti hanno dichiarato di ritenere opportuno sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- 28 Poiché, nella presente causa, le parti hanno presentato osservazioni motivate circa l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione che non è così ovvia da non dare adito a ragionevoli dubbi, l'Administratīvā apgabaltiesa ritiene che occorra sottoporre alla Corte di giustizia questioni sull'interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.